

PU n. 14-1/2024



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale Ordinario di Gorizia in composizione collegiale nelle persone dei Magistrati:

Dott. Riccardo Merluzzi	Presidente
Dott.ssa Laura Di Lauro	Giudice
Dott.ssa Martina Ponzin	Giudice relatore

riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

Letto il ricorso depositato in data 21.5.2024 da CANTARUTTI ALESSANDRO nato a Palmanova (UD) il 29/08/1951 e residente a Cormons (GO) in via Cipriani nr. 14/bis, cod. fisc. CNTLSN51M29G284V, rappresentato e difeso dall'avv. Enrica Spangaro, per l'apertura della procedura di liquidazione controllata,

Sentito il Giudice Delegato a riferire al Collegio

**OSSERVA**

Premesso che con ricorso depositato in data 21.5.2024 CANTARUTTI ALESSANDRO ha avanzato proposta di liquidazione controllata ai sensi degli artt. 268 e ss. CCII, cui è stata allegata la relazione redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e della attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

ritenuto alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:

che sussista la competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2 CCII;

che il debitore si trovi in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. c CCII e che lo stesso non sia assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice;

che l'O.C.C. ha effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, comma 3 CCII, all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali;



che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 CCII ed appare ammissibile;

**P.Q.M.**

**Visto l'art. 270 CCII dichiara l'aperta della procedura di liquidazione controllata del debitore CANTARUTTI ALESSANDRO**

**NOMINA**

Giudice delegato la **dott.ssa Martina Ponzin**

Liquidatore l'O.C.C. **Avv. Rossanna Gregolet**, disponendo la comunicazione a questi della presente sentenza;

**ORDINA**

Al debitore di depositare entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti

**ASSEGNA**

ai terzi che vantano diritti reali o personali su beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 60 giorni entro il quale a pena di inammissibilità devono trasmettere al liquidatore a mezzo posta elettronica certificata la domanda di restituzione di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 ccii; si applica l'art. 10, comma 3 CCII

**ORDINA**

La consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio da liquidare;

**DISPONE**

Ai sensi degli artt. 270, comma 5 e 150 CCII che dal giorno di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.

Dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da privilegio, pegno o ipoteca nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855 secondo e terzo comma c.c.

Dato atto che ai sensi dell'art. 268, comma 4 CCII non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati in tale norma ad eccezione di quanto infra stabilito

**FISSA**

*ex art. 268 CCII* il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in euro 800,00 netti mensili mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione, con delega al Giudice delegato di modificare tale importo qualora necessario

**ORDINA**



ai sensi dell'art. 270, comma 4 CCI, che la presente sentenza sia notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, nonché che sia inserita nel sito internet del Tribunale

**DISPONE**

a cura del Liquidatore, la trasmissione della presente sentenza agli Uffici Tavolari competenti in relazione agli immobili di proprietà nonché al PRA, ai fini della trascrizione.

Gorizia, così deciso nella camera di consiglio del 19 settembre 2024

Il giudice relatore

Dott.ssa Martina Ponzin

Il Presidente

Dott. Riccardo Merluzzi

E' conforme all'originale telematico.  
Monfalcone, 30 settembre 2024  
Avv. Rossanna Gregolet

